



COMUNE DI SOLAGNA
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 15 dell'1.4.2019

INDICE

TITOLO PRIMO

Principi generali

- Articolo 1 Finalità, oggetto e applicazione
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Funzioni di polizia urbana
- Articolo 4 Accertamento delle violazioni

TITOLO SECONDO

Spazi ed aree pubbliche

- Articolo 5 Disciplina del suolo pubblico
- Articolo 6 Atti vietati
- Articolo 7 Disposizioni sul verde pubblico

TITOLO TERZO

Tutela del territorio e ambientale

- Articolo 8 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Articolo 9 Disposizioni sul verde privato
- Articolo 10 Patrimonio pubblico, di pubblico interesse e arredo urbano
- Articolo 11 Operazioni di vuotatura e spurgo pozzi neri
- Articolo 12 Pulizia del suolo
- Articolo 13 Sgombero neve
- Articolo 14 Esposizione di panni e tappeti
- Articolo 15 Oggetti mobili
- Articolo 16 Accensione di fuochi
- Articolo 17 Sosta e fermata di veicoli a motore ed utilizzo autoradio
- Articolo 18 Volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario

TITOLO QUARTO

Varie

- Articolo 19 Divieto di consumo, non controllato, di bevande di qualsiasi gradazione alcolica
- Articolo 20 Disciplina della mendicizia nel territorio comunale
- Articolo 21 Divieto di campeggio libero e di sosta in aree non attrezzate

- Articolo 22 Contrassegni del Comune
- Articolo 23 Raccolte di fondi, materiale e vendite di beneficenza
- Articolo 24 Idranti
- Articolo 25 Servizi igienici dei locali pubblici

TITOLO QUINTO

Circolazione e custodia degli animali

- Articolo 26 Animali di affezione e domestici
- Articolo 27 Custodia e tutela degli animali
- Articolo 28 Cani
- Articolo 29 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO SESTO

Sanzioni

- Articolo 30 Sanzioni amministrative
- Articolo 31 Reiterazione

TITOLO SETTIMO

Disposizioni transitorie e finali

- Articolo 32 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

TITOLO PRIMO

Principi generali

Articolo 1 Finalità, oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le speciali e con le finalità dello statuto del comune, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente prevenendo gli illeciti che possono recare danno e pregiudizio alle persone.

2. Il Regolamento detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b. quiete pubblica e privata;
- c. mantenimento protezione e tutela degli animali;
- d. attività varie.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

- a. nelle aree private asservite all'uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico;
- b. alle facciate e manufatti esterni degli edifici pubblici e privati;
- c. agli impianti pubblici;
- d. nei luoghi destinati alla memoria dei defunti.

Articolo 3 Funzioni di polizia urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia svolte esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4 Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate agli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO SECONDO

Spazi ed aree pubbliche

Articolo 5 Disciplina del suolo pubblico

1. Alla collettività deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico. Sono pertanto vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
2. Con provvedimento specifico, assunto dall'Amministrazione comunale per motivate esigenze di tutela della sicurezza urbana o dell'incolumità pubblica, potranno essere diversamente disciplinate le modalità di fruizione di dette aree in forma ordinaria o eccezionale.
3. Con provvedimento della Giunta Comunale, potranno essere disciplinate nel dettaglio, modalità di fruizione di dette aree con ulteriori prescrizioni o premialità, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei cittadini, delle attività economiche, dei fruitori del Comune e favorire la serena e reciproca convivenza.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e la cessazione della condotta nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 6 Atti vietati

1. I seguenti atti costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi del presente Regolamento:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredi o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
 - c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
 - d. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi relativi ad attività economiche private su suolo pubblico o nelle caditoie;
 - e. gettare o immergere nelle fontane o nelle vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti e rifiuti di qualsiasi genere;
 - f. lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia o lavaggio di cose nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - g. gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, cicche di sigarette o di altro materiale;
 - h. introdurre animali nelle aree destinate al gioco dei bambini e nelle aiuole;
 - i. lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico, salvo interventi di emergenza;
 - l. bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
 - m. abbandonare e lasciare incustoditi, su suolo pubblico, effetti o altro materiale anche non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
 - n. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati prospicienti la pubblica via;
 - o. compiere atti o tenere comportamenti contrari alla pubblica decenza nonché offendere il buon costume in spregio ai criteri di convivenza e di decoro da osservarsi nei rapporti sociali;

p. orinare o defecare al di fuori dei servizi igienici.

Articolo 7 Disposizioni sul verde pubblico

1. Nelle aree a verde e nei giardini pubblici è vietato:

- a. introdurre veicoli a motore, anche se spinti a mano, salvo autorizzazione espressa;
- b. deteriorare il manto erboso, raccogliere fiori, strappare arbusti, danneggiare alberi e piante;
- c. danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici presenti;
- d. arrampicarsi sugli alberi, arredi e strutture salvo che questi siano appositamente attrezzati allo scopo.

2. Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà regolamentare l'utilizzo dei parchi e delle aree verdi pubbliche imponendo limiti e divieti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della cessazione del comportamento e della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO TERZO

Tutela del territorio e ambientale

Articolo 8 Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatori ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle vetrine.

2. Gli stessi devono provvedere alle operazioni di manutenzione al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ad evitare l'irregolare caduta dell'acqua meteorica.

3. I proprietari, i locatori ed i concessionari di edifici hanno l'obbligo:

- a. di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc...
- b. di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- c. di mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazioni provati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 9 Disposizioni sul verde privato

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o conduttori o coloro che detengono il possesso.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede, o metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3. E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore delle seguenti:

a. per gli alberi metri 3,00 misurati dal confine della strada, salvo che siano consentite distanza minori dall'autorità comunale;

b. per le siepi, tenute all'altezza minore di metri 1,80 sul terreno, centimetri 50,00 misurati dal confine della strada salvo in prossimità di incroci ovvero dove siano di impedimento alla visibilità dei conducenti di veicoli;

c. per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di metri 2,50 misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpata, se la strada è in rilevato, ed in ogni caso non minore di metri 3,00 dal ciglio della strada;

d. le disposizioni del precedente comma c non si applicano alle strade silvo-pastorali. Sono fatti salvi, quali diritti acquisiti, anche se contrari al presente regolamento, le siepi e le piante già esistenti all'atto della sua entrata in vigore, e ciò fino al loro abbattimento.

4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

5. L'aratura dei terreni adiacenti le strade pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio dovrà essere eseguita alla distanza di almeno un metro dal sedime stradale in modo da non invadere o restringere la strada stessa.

6. L'aratura dei terreni adiacenti i fossi di scolo dovrà essere eseguita alla distanza di almeno un metro dal ciglio in modo da non alterarne la sezione e permettendone il regolare flusso delle acque.

7. Sulla testata dei campi dovrà essere prevista apposita capezzagna non inferiore a due metri in modo che i mezzi agricoli possano operare senza danneggiare strade e fossati.

8. Nel centro abitato è vietato lasciare in stato di abbandono appezzamenti di terreno.

9. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 10 Patrimonio pubblico, di pubblico interesse ed arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, di pubblico interesse, di arredo urbano è vietato:

a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o dei cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d. collocare adesivi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea e quelli consentiti per le attività commerciali. il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi, in ogni caso l'installazione deve avvenire tramite supporti non abrasivi;

e. impedire, per effetto di attività private anche se debitamente autorizzate, su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, il transito a persone con disabilità.

2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 11 Operazioni di vuotatura e spurgo pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere liquidi.

2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 12 Pulizia del suolo

1. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti causa la propria attività, anche temporanea.

2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

4. I gestori degli esercizi pubblici, esercizi commerciali, delle agenzie pubbliche, sale da ballo, dei circoli privati, locali notturni o comunque assimilati e degli esercizi che offrono o forniscono servizi in forma imprenditoriali o professionale nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche o private, avvalendosi anche di personale autorizzato, hanno l'obbligo di:

a. assicurare la completa pulizia dell'area interessata alle occupazioni ed esporre i rifiuti negli orari consentiti dai Regolamenti comunali.

b. adottare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore durante il trasporto, il carico, lo scarico e lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade e nelle pertinenze dell'esercizio pubblico.

c. non versare vetro o lattine nei contenitori in aree esterne ai pubblici esercizi o attività commerciali e nelle loro pertinenze, dalle ore 23.30 alle ore 7.00. In tale fascia oraria è consentito movimentare vetro o lattine solo all'interno dei locali dell'esercizio stesso, avendo cura di non disturbare il riposo delle persone che risiedono nelle vicinanze.

5. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 13 Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori o concessionari di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde, dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla

incolumità delle persone e danni alle cose. Provvederanno inoltre, durante tali operazioni, a garantire la sicurezza di persone e cose, anche mediante adeguati transennamenti dell'area interessata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento sul servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, i proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente su aree di pubblico passaggio.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti e/o di manufatti destinati a pubblici servizi.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 14 Esposizione di panni e tappeti

1. Al fine di mantenere il decoro dell'ambiente è vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli in area pubblica o aperta al pubblico passaggio fuori dalle finestre o al di fuori del parapetto dei terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie;

2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 15 Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo al pubblico transito;

3. Nelle proprietà private dei centri abitati esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro dei centri stessi.

4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 16 Accensione di fuochi

1. E' vietato nel territorio comunale l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi natura ad eccezione dei residui di potatura delle piante e derivati arborei, in modica quantità, a condizione che venga effettuato nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;

b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;

e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

- f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento, preferibilmente umide;
 - g) al fine di consentire un eventuale pronto intervento, è vietata la combustione notturna (dal tramonto al sorgere del sole);
 - h) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate a una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento. E' comunque vietata l'accensione di fuochi in aree poste a una distanza inferiore ai 100 metri;
 - i) nelle fasce adiacenti a ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 20 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
 - l) in ogni caso la combustione deve effettuarsi nel rispetto delle norme imposte dal testo Unico leggi di P.S. del Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche, della normativa regionale vigente e delle prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche se non appositamente attrezzate, fatti salvi eventuali diversi provvedimenti dell'Autorità Comunale; né è consentito l'uso sulle aree private, a condizione che ciò non arrechi fumi molesti al vicinato.
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione Veneto, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
4. Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali o della Protezione Civile, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
5. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 17 Sosta e fermata dei veicoli a motore ed utilizzo autoradio

- 1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transiti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta prolungata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico funzionali.
- 2. E' vietato utilizzare a volume percettibile dall'esterno apparecchi radio ed altri strumenti per la riproduzione di suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli.
- 3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Articolo 18 Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario

- 1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia.
- 2. E' vietata la distribuzione a mano di materiale pubblicitario e volantini di qualsiasi natura sulle aree riservate alla circolazione di veicoli e nelle aree antistanti a determinati luoghi pubblici quali scuole in occasione dell'entrata o uscita degli studenti, cimiteri, edifici di culto, case di riposo e strutture sanitarie, fatte salve attività autorizzate o patrocinate da Ente pubblico.
- 3. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario con abbandono sul suolo pubblico; la stessa è consentita con il sistema porta a porta mediante l'utilizzo delle cassette postali e senza provocarne la dispersione.

4. E' fatto obbligo, al soggetto incaricato di effettuare la pubblicità nonché al soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, in qualità di obbligato in solido, di rimuovere la pubblicità scaduta entro e non oltre sette giorni.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto del messaggio pubblicitario in qualità di obbligato in solido.

TITOLO QUARTO

Varie

Articolo 19 Divieto di consumo, non controllato, di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico, dalle ore 23,00 alle ore 6,00, è vietato consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

2. Tale divieto non si applica per le consumazioni effettuate, durante gli orari di apertura, all'interno dei pubblici esercizi e dei luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, nell'ambito delle pertinenze esterne private ovvero su quelle del suolo pubblico debitamente autorizzate per i quali si applica la specifica normativa vigente.

3. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 20 Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

1. E' vietato l'accattonaggio sulla pubblica via ed in particolare:

- a) nel centro storico;
- b) nei luoghi di pregio storico e turistico;
- c) alle intersezioni stradali;
- d) in aree antistanti e nei pressi (250 m.) degli ingressi dei cimiteri, dei luoghi di culto, di cura e delle scuole;
- e) nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati;
- f) all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;
- g) davanti agli edifici ad uso pubblico;
- h) nei parchi e nelle aree verdi.

2. E' vietata la richiesta di elemosina effettuata con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.

3. E' inoltre vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, fatto con modalità ostinate, insistenti o irritanti, che possa offendere la pubblica sensibilità, simulando disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Articolo 21 Divieto di campeggio libero e di sosta in aree non attrezzate

1. In tutto il territorio comunale, anche nelle aree private ma aperte all'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento o accampamento, fuori delle aree appositamente attrezzate, salvo i giochi di bambini.

2. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 22 Contrassegni del Comune

1. Fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, è vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salva autorizzazione espressa da parte dell'Ente.

2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 23 Raccolte di fondi, materiale e vendite di beneficenza

1. Le raccolte di fondi sono consentite in tutto il territorio comunale con esclusione delle aree interessate dallo svolgimento dei mercati e delle fiere, di quelle in prossimità di scuole e di luoghi di cura e durante le manifestazioni che richiamano un grande afflusso di persone.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da enti o associazioni riconosciute o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o ONLUS.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Articolo 24 Idranti

1. E' vietato ai privati, salvo specifica autorizzazione, derivare acqua dagli idranti antincendio.

2. Sono fatti salvi i casi di grande emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici, ecc..) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato all'ufficio Tecnico.

3. E' vietato nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5 dai civici idranti salvo diversamente previsto.

4. E' sempre consentito, senza restrizione di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni di Protezione Civile.

5. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Articolo 25 Servizi igienici nei locali pubblici

1. I titolari di esercizi pubblici, nonché, in ogni caso, delle strutture previste dagli artt. 22,25 e 28 della Legge Regionale del Veneto n. 33/2002 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo) che a norma di Regolamento di Igiene o di altra disposizione normativa debbono disporre dei servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito degli stessi a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO QUINTO

Circolazione e custodia degli animali

Articolo 26 Animali di affezione e domestici

1. I proprietari o possessori di animali di affezione e/o domestici devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Articolo 27 Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) lasciar vagare od abbandonare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla sulle aree pubbliche;
2. Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali ed i comportamenti vietati sia ai fini della tutela dell'incolumità pubblica sia per la tutela del loro benessere, sentito il parere del competente Ufficio Veterinario.

Articolo 28 Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli nel rispetto delle norme civili e penali in materia, ivi comprese le ordinanze ministeriali vigenti a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne ed i cani adibiti ai servizi di Polizia Giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, nonché di sporgersi dalla recinzione o comunque dal luogo di custodia.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari di cani sono tenuti a provvedere all'identificazione degli stessi mediante microchips.

Articolo 29 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno di centro abitato

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato.
2. Gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

TITOLO SESTO

Sanzioni

Articolo 30 Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del Decreto Lgs. 267/2000 e succ. mod. l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 delle L. 24.11.1981 n. 689.
3. Ai sensi dell'art. 6 –bis della L. 24.07.2008 n. 125, la Giunta, con apposita delibera, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.
6. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 4, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, addebitando le spese al trasgressore.
7. Se la violazione è commessa da un minorenne, è considerato responsabile l'esercente la patria potestà così come prescritto dalla L.689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

Articolo 31 Reiterazione

1. La violazione della medesima disposizione in un anno solare per due o più volte, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta delle precedenti sanzioni, verrà considerata come aggravante nella valutazione dei criteri previsti dell'art. 11 della L. 689/81, in sede di ordinanza ingiunzione.

TITOLO SETTIMO

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 32 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano, pertanto, di avere efficacia le disposizioni delle Ordinanze e le altre previsioni di natura non regolamentare con esso incompatibili.
2. Il presente Regolamento, approvato e divenuto esecutivo a norma di legge, verrà pubblicato all'albo Pretorio ed entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.